

Oggetto: **modalità di valutazione degli apprendimenti a.s. 2025/26**

II COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA I SEGUENTI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione per l'attribuzione del voto

Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell'insegnante, ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della personalità dell'allievo, per cui si richiede di tenere conto di fattori anche non scolastici ambientali e socio-culturali, che influiscono sul comportamento e sull'apprendimento degli allievi.

I Consigli di Classe, nella loro autonomia di giudizio,

- a. esamineranno attentamente le proposte di voto dei singoli docenti, sulla base dei parametri valutativi stabiliti in sede di programmazione disciplinare, quali l'assiduità della frequenza, l'impegno, la partecipazione, il progresso nei processi di apprendimento e nella formazione della personalità, il profitto raggiunto, le capacità, i risultati delle verifiche scritte e orali, le valutazioni del trimestre;
- b. esamineranno i risultati conseguiti nei corsi didattici integrativi di recupero e, in genere, l'atteggiamento e la risposta che l'alunno ha dato alle iniziative e alle sollecitazioni messe in atto dai docenti anche durante le ore curricolari per il superamento delle difficoltà di apprendimento e di studio;
- c. valuteranno per ogni alunno il raggiungimento o meno degli obiettivi minimi disciplinari, degli obiettivi trasversali e delle competenze fondamentali, il cui possesso può consentire l'ammissione alla frequenza della classe successiva. Per quanto riguarda tali obiettivi e competenze, il Collegio fa proprie le decisioni verbalizzate nelle riunioni dei docenti per aree disciplinari, tenuto conto della programmazione annuale dei singoli insegnanti e della programmazione del Consiglio di Classe;
- d. di fronte a proposte di voti insufficienti, ne valuteranno la gravità sulla base di quanto detto in precedenza, collocandole all'interno di una valutazione complessiva dell'allievo. Si dovrà comunque considerare se l'alunno, pur in presenza di valutazioni insufficienti, possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo (D.M. 80/07 e O.M. 92/2007);

In ogni caso il Consiglio di Classe terrà conto delle possibilità, per l'alunno, di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo. In particolare gli alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, coerentemente con le linee di programmazione dei docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il Preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe (O.M. 80/95 e Om 92/2007).

Si considera, inoltre, opportuno distinguere il biennio dal triennio e

- riservare al primo maggiori attenzioni per quanto riguarda le difficoltà di ingresso e di orientamento, le eventuali situazioni di disagio personale documentate e oggettivamente riscontrabili, nonché la possibilità di positivi sviluppi nella maturazione personale;
- riservare al secondo maggiore attenzione riguardo al possesso di competenze adeguate nell'area di indirizzo anche se non specificamente settoriali, di capacità di rielaborazione personale, di senso di responsabilità, di rapporto costruttivo con l'ambiente scolastico;
- tenere conto, per entrambi, della motivazione, dell'impegno, del metodo di studio, del progressivo raggiungimento dell'autonomia nel lavoro svolto

Criteri per la **non ammissione** alla classe successiva:

Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano:

1. insufficienze gravi in alcune materie;
2. insufficienze non gravi ma diffuse, recidive anche dopo gli interventi di recupero, in un ampio arco di materie (conoscenze inadeguate, carenze di base, comprensione frammentaria dei contenuti, carenze a livello di analisi di un testo o di una struttura logica, incapacità di sintesi, incapacità di rielaborazione dei contenuti, mancanza di padronanza dei linguaggi specifici, forti difficoltà espositive orali o scritte) tali da determinare una carenza complessiva;
3. difficoltà gravi tali da escludere la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.
4. una valutazione insufficiente in condotta (D.M. 95/09 art.4).

Criteri per la **sospensione del giudizio** a giugno

Si sospende il giudizio per chi ha poche materie e non gravemente insufficienti, delle quali una, poiché non gravemente insufficiente, è recuperabile attraverso un percorso di studio individuale durante l'estate.

La scuola invia subito un'analitica comunicazione alla famiglia con la descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione, le modalità di recupero stabilite, il relativo calendario dei corsi e delle prove di verifica a cui l'alunno sarà sottoposto.

Ai sensi del DPR 29 luglio 2025 l'attribuzione del voto 6 in condotta comporta la sospensione del giudizio e l'attribuzione di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale, da presentare ed esporre a fine agosto, agli esami di riparazione del debito. L'ammissione all'anno successivo è condizionata dall'attribuzione di un voto positivo.

L'attribuzione del voto 5 in condotta comporta la non ammissione alla classe successiva.

Criteri per l'**ammissione** alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni:

1. per i quali il giudizio del consiglio di classe è positivo;
2. che hanno effettuato un significativo recupero rispetto ai livelli di partenza, dimostrando la possibilità di un completo recupero tramite il lavoro estivo;
3. che, a giudizio del Consiglio di Classe, potranno seguire con profitto il programma di studi dell'anno scolastico successivo, una volta colmate le lacune presenti nella preparazione, attraverso un'organizzazione degli studi autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

La frequenza assidua e l'attiva partecipazione alla vita scolastica concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno.

CRITERI per l'ammissione all'ESAME di STATO

OM 54 del 26/03/2026

Articolo 3

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

- a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:

- i. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e s.m.i.;
- ii. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- iii. svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio;
- iv. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di maturità. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità;

DPR n° 122 del 22 giugno 2009 (art. 6 c1)

“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato”.

Nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017).

Delibera collegio docenti 14/04/2026